



TEATRO DELL'OPERA DI ROMA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Aggiornamento

2020 – 20201 - 2022

INDICE

1-INTRODUZIONE

2-LINEE GENERALI

3-OBIETTIVI

3.1-Destinatari

3.2-Obbligatorietà

4 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO

4.1 I delitti contro la pubblica amministrazione integrati con quelli previsti dalla legge 190/2012 oggetto di prevenzione

5 - FONDAZIONE TEATRO DELL'OPERA DI ROMA CAPITALE

5.1 – L'organizzazione della Fondazione

6 – PROCESSO DI FORMAZIONE DEL P.T.P.C.

6.1 - Analisi Preliminare

6.2 - Analisi Rischio Aree

6.3 - Misure di Contrasto Generali

6.3.1. - Incompatibilità e Conflitto di Interessi

6.3.2 - Formazione Del Personale

6.3.3. - Responsabile Della Prevenzione Della Corruzione

6.3.4. - Tutela Del Dipendente Che Effettua Segnalazioni Di Illecito (c.d. Whistleblower)

6.3.5. - Patti Di Integrità'

6.3.6. - Codice Etico

6.3.7. - Azioni Di Sensibilizzazione E Rapporto Con La Società Civile

6.3.8. - Rotazione Straordinaria

7 – TRATTAMENTO DEL RISCHIO IN ATTIVITÀ "SENSIBILI"

8 - CRONOPROGRAMMA TRIENNALE DI PREVENZIONE

9 - MISURE IN MATERIA DI TRASPARENZA

9.1 – Linee Generali

9.2. - Misure Specifiche

9.3-Programma Triennale per la Trasparenza ed Integrità



TEATRO DELL'OPERA DI ROMA

1 -INTRODUZIONE

L'art. 1, comma 5, della l. n. 190 prevede che *“Le pubbliche amministrazioni centrali definiscono e trasmettono al Dipartimento della funzione pubblica: a) un piano di prevenzione della corruzione che fornisce una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio.”*. Il comma 8 del medesimo articolo stabilisce che *“l'organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile individuato ai sensi del comma 7, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il piano triennale di prevenzione della corruzione, curandone la trasmissione al D.F.P. della funzione pubblica. L'attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione.”*.

Il P.T.P.C. rappresenta lo strumento attraverso il quale l'amministrazione sistematizza e descrive un “processo”- articolato in fasi tra loro collegate concettualmente e temporalmente - che è finalizzato a formulare una strategia di prevenzione del fenomeno. In esso si delinea un programma di attività derivante da una preliminare fase di analisi che, in sintesi, consiste nell'esaminare l'organizzazione, le sue regole e le sue prassi di funzionamento in termini di “possibile esposizione” al fenomeno corruttivo. Ciò deve avvenire ricostruendo il sistema dei processi organizzativi, con particolare attenzione alla struttura dei controlli ed alle aree sensibili nel cui ambito possono, anche solo in via teorica, verificarsi episodi di corruzione.

Attraverso la predisposizione del P.T.P.C., in sostanza, l'amministrazione è tenuta ad attivare azioni ponderate e coerenti tra loro capaci di ridurre significativamente il rischio di comportamenti corrotti. Ciò implica necessariamente una valutazione probabilistica di tale rischiosità e l'adozione di un sistema di gestione del rischio medesimo.

Il P.T.P.C. quindi è un programma di attività, con indicazione delle aree di rischio e dei rischi specifici, delle misure da implementare per la prevenzione in relazione al livello di pericolosità dei rischi specifici, dei responsabili per l'applicazione di ciascuna misura e dei tempi. Il P.T.P.C. non è un documento di studio o di indagine, ma uno strumento per l'individuazione di misure concrete, da realizzare con certezza e da vigilare quanto ad effettiva applicazione e quanto ad efficacia preventiva della corruzione.

L'individuazione delle aree di rischio ha la finalità di consentire l'emersione delle aree nell'ambito dell'attività dell'intera amministrazione che debbono essere presidiate più di altre mediante l'implementazione di misure di prevenzione.

Rispetto a tali aree il P.T.P.C. deve identificare le loro caratteristiche, le azioni e gli strumenti per prevenire il rischio, stabilendo le priorità di trattazione.

L'individuazione delle aree di rischio è il risultato di un processo complesso, che presuppone la valutazione del rischio da realizzarsi attraverso la verifica “sul campo” dell'impatto del fenomeno corruttivo sui singoli processi svolti nell'ente.

Per “rischio” si intende l'effetto dell'incertezza sul corretto perseguimento dell'interesse pubblico e, quindi, sull'obiettivo istituzionale dell'ente, dovuto alla possibilità che si verifichi un dato evento.



TEATRO DELL'OPERA DI ROMA

Per "evento" si intende il verificarsi o il modificarsi di un insieme di circostanze che si frappongono o si oppongono al perseguimento dell'obiettivo istituzionale dell'ente.

Le aree di rischio variano a seconda del contesto esterno ed interno e della tipologia di attività istituzionale svolta dalla specifica amministrazione. Tuttavia, l'esperienza nazionale ed internazionale mostrano che vi sono delle aree di rischio ricorrenti, rispetto alle quali potenzialmente tutte le pubbliche amministrazioni sono esposte. Quindi, la l. n. 190 del 2012 ha già individuato delle particolari aree di rischio, ritenendole comuni a tutte le amministrazioni.

Queste aree sono elencate nell'art. 1, comma 16 e si riferiscono ai procedimenti di:

- a) autorizzazione o concessione ;
- b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al d.lgs. n. 163 del 2006 ;
- c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ;
- d) concorsi e prove selettive esterne per l'assunzione del personale ed interne per progressioni di carriera e passaggi di livello di cui all'articolo 24 del citato decreto legislativo n. 150 del 2009.

Sin dai primi aggiornamenti del Piano Nazionale Anticorruzione alle Amministrazioni si è raccomandato di adattare le aree di rischio generali in ragione delle caratteristiche specifiche della propria attività ed organizzazione istituzionale. Le aree in tal modo ricavate devono essere singolarmente analizzate ed indicate nel P.T.P.C. da parte di tutte le amministrazioni e rappresentano un contenuto minimale, sin dalla fase di prima attuazione, è comunque raccomandato che ciascuna amministrazione includa nel P.T.P.C. ulteriori aree di rischio, che rispecchiano le specificità funzionali e di contesto. In ogni caso, superata la fase di prima applicazione, in sede di elaborazione dell'aggiornamento del P.T.P.C., le amministrazioni dovranno includere nel P.T.P.C. tutte le aree di rischio relative alla propria attività che scaturiscono dal processo di valutazione del rischio.

In accordo con quanto previsto nel primo Piano Nazionale Anticorruzione, approvato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione in data 11 settembre 2013 ,

"Al fine di dare attuazione alle norme contenute nella l. n. 190/2012 gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale o regionale/locale sono tenuti ad introdurre ed implementare adeguate misure organizzative e gestionali. Per evitare inutili ridondanze qualora questi enti adottino già modelli di organizzazione e gestione del rischio sulla base del d.lgs. n. 231/2001 nella propria azione di prevenzione della corruzione possono fare perno su di essi, ma estendendone l'ambito di applicazione, non solo ai reati contro la pubblica amministrazione previsti dalla l. n. 231 del 2001, ma anche a tutti quelli considerati nella l. n. 190 del 2012 , dal lato attivo e passivo, anche in relazione al tipo di attività svolto dall'ente (società strumentali/società di interesse generale). Tali parti dei modelli di organizzazione e gestione, integrate ai sensi della l. n. 190 del 2012 e denominate Piani di prevenzione della corruzione, debbono essere trasmessi alle amministrazioni pubbliche vigilanti ed essere pubblicati sul sito istituzionale.

Gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale o regionale/locale devono, inoltre, nominare un responsabile per l'attuazione dei propri Piani di prevenzione



TEATRO DELL'OPERA DI ROMA

della corruzione, che può essere individuato anche nell'organismo di vigilanza previsto dall'art. 6 del d.lgs. n. 231 del 2001, nonché definire nei propri modelli di organizzazione e gestione dei meccanismi di accountability che consentano ai cittadini di avere notizie in merito alle misure di prevenzione della corruzione adottate e alla loro attuazione."

La Fondazione Teatro dell'Opera di Roma Capitale, avendo già provveduto all'adozione di un Modello di Organizzazione e Gestione, come previsto dal d.lgs. n.231 del 2001, con delibera del Consiglio di Amministrazione del 30 luglio 2010, ed all'aggiornamento con delibera del Consiglio di Amministrazione del 27 giugno 2017, si propone con il presente Piano di estenderne l'applicazione dei contenuti ai sensi della l. n. 190/2012.

2 – LINEE GENERALI

Sulla scorta di quanto previsto del Piano Nazionale Anticorruzione ed i successivi aggiornamenti in riferimento a "Modelli di organizzazione e gestione per la prevenzione del rischio per gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico", il presente documento, "al fine di realizzare un'azione di prevenzione integrata tra i diversi soggetti che svolgono funzioni e attività amministrative, anche strumentali", presenta i seguenti contenuti:

- individuazione delle aree a maggior rischio di corruzione e valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al predetto rischio, individuando quelli nell'ambito dei quali è più elevato il rischio corruzione in relazione al contesto, all'attività e dalle funzioni svolte dalla Fondazione.
- previsione della programmazione della formazione, con particolare attenzione alle aree a maggior rischio di corruzione;
- individuazione di modalità di gestione delle risorse umane e finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- regolazione di procedure per l'aggiornamento;
- previsione di obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

3 – OBIETTIVI

A ben vedere la prevenzione ed il contrasto alla corruzione richiedono una rigorosa analisi ed una successiva gestione del rischio, volta ad evitare danni che possono influenzare le attività e gli obiettivi dell'organizzazione Amministrativa.

Ai sensi della Legge 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione nella pubblica amministrazione", la Fondazione aggiorna annualmente il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, al fine di offrire una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e stabilire gli interventi organizzativi necessari a prevenire il rischio medesimo.

L'esecuzione del PTPC garantisce, unitamente al Codice Etico della Fondazione, un rafforzamento dei principi di legalità, imparzialità, onestà e correttezza ai quali devono necessariamente attenersi tutti i



TEATRO DELL'OPERA DI ROMA

soggetti coinvolti nell'Amministrazione, al fine di favorire il buon funzionamento, l'affidabilità e la reputazione dell'Ente.

Tenuto conto del contesto di riferimento, l'applicazione delle misure previste dal PTPC è finalizzata al perseguimento dei seguenti obiettivi strategici :

- ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;
- aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;
- creare un contesto sfavorevole alla corruzione.

3.1 - Destinatari

Il presente Piano è rivolto a tutto il personale dipendente della Fondazione (contratto a tempo determinato ed indeterminato) e specificatamente ai funzionari e dirigenti, nonché ai beneficiari di utilità o vantaggi economico, consulenti o collaboratori e stakeholders in genere nella misura in cui essi sono coinvolti nell'attività istituzionale dell'Ente.

3.2 – Obbligatorietà

A tutti i soggetti individuati dal paragrafo 3.1 è fatto obbligo di osservare diligentemente le norme e disposizioni contenute nel presente Piano.

“La violazione delle misure previste dal Piano costituisce illecito disciplinare” (art.1, comma 14, L. n. 190).

4 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Delibera numero 1074 del 21 novembre 2018 *“Approvazione definitiva dell'Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione”* ;
- Legge 30 novembre 2017, n. 179 *“ Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”* ;
- Delibera n. 1208 del 22 novembre 2017 *“Approvazione definitiva dell'Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione”* ;
- Determinazione n. 1134 del 8/11/2017 *“ Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici ”* ;
- Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 *“Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione”* ;
- Determinazione ANAC n. 8 del 17 giugno 2015 *“Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati o partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici ”* ;
- Piano Nazionale Anticorruzione approvato con delibera n.72 dell' 11 settembre 2013 della CIVIT, rinominata ora ANAC, a seguito della Legge n.135/2013, limitatamente alle parti in cui le società private in controllo pubblico sono espressamente indicate quali destinatari ;



TEATRO DELL'OPERA DI ROMA

- Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" ;
- Circolare n.1 del 25/1/2013 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica ;
- Legge 17 dicembre 2012, n. 221 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese ;
- Legge 6 novembre 2012, n.190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell' illegalità nella pubblica amministrazione " ;
- Legge 28 giugno 2012, n. 110 Ratifica ed esecuzione della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999 ;
- D.L. 18-10-2012 n. 179 "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese". Art. 34-bis. "Autorità nazionale anticorruzione" ;
- Legge 3 agosto 2009, n. 116 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione) adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4) firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003 nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale. " ;
- Decreto Legislativo denominato "Testo unico sulla privacy" n. 196 del 30 giugno 2003, come aggiornato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)" (in G.U. 4 settembre 2018 n.205) .

E' opportuno qui richiamare che la legge 6 novembre 2012, n. 190 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"), entrata in vigore il 28/11/2012 .

La norma si presenta di notevolissima portata sia perché contiene prescrizioni che incidono profondamente nel merito dell'azione amministrativa, delle responsabilità dirigenziali, della condotta dei dipendenti pubblici ed ovviamente dell'attività di gestione di Enti e società di diritto privato in controllo pubblico, sia perché le procedure prescritte non rivestono il carattere di "good practices" ma di adempimenti che debbono essere assolti inderogabilmente.

Si è giunti alla emanazione della legge 190/2012 dopo l'ampio studio effettuato sul fenomeno "corruzione" da parte della Commissione per lo studio e l'elaborazione di proposte in tema di trasparenza e prevenzione della corruzione nella pubblica amministrazione", istituita il 23 dicembre 2011 dal Ministro della Funzione Pubblica".



TEATRO DELL'OPERA DI ROMA

La corruzione è stata, dunque, analizzata nei suoi principali fattori scatenanti quali l'esercizio di poteri discrezionali e la mancanza di trasparenza o di responsabilizzazione nell'azione amministrativa. Non si può reprimere il fenomeno corruttivo se non agendo sull'integrità morale dei funzionari pubblici attraverso codici etici, disciplina delle incompatibilità, formazione, garanzia di trasparenza dell'azione amministrativa e soprattutto efficacia del sistema di controllo interno alla guisa di quanto accade nel privato in tema di controllo del management.

La legge n. 190/2012 finalmente rende palese la finalità di equiparare le misure di contrasto alla corruzione nell'ordinamento giuridico italiano a quelle sovranazionali introdotte dalla Convenzione ONU di Merida e dalla Convenzione di Strasburgo, tenendo presenti le raccomandazioni formulate all'Italia dai Gruppi di lavoro in seno all'OCSE e al Consiglio d'Europa, che monitorano la conformità agli standard internazionali della normativa interna di contrasto alla corruzione. Corre l'obbligo di ricordare che l'Italia, con la legge n. 300/2000, aveva ratificato la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali. Successivamente, con la legge n. 116/2009, si è pervenuti alla ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, ed alla predisposizione delle norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale. Questa Convenzione, è di notevole portata in quanto prevede che ciascuno Stato elabori e applichi misure di prevenzione della corruzione efficaci e coordinate e ne valuti periodicamente l'adeguatezza e collaborando con gli altri Stati e con le organizzazioni regionali e internazionali per la promozione e messa a punto delle pratiche anticorruzione. Inoltre, ciascuno Stato deve individuare uno o più organi con l'incarico di prevenire la corruzione nonché di supervisionare l'applicazione delle misure individuate per prevenire il fenomeno e di accrescere e diffondere le conoscenze della legalità. Nella medesima direzione indicata dall'ONU vanno le misure contenute nelle linee guida e nelle convenzioni che l'OECD, il Consiglio d'Europa con il G.R.E.C.O. (Groupe d'États Contre la Corruption) e l'Unione Europea dedicano alla lotta alla corruzione.

L'emanazione della legge n. 190/2012 si inserisce in questo contesto sovranazionale di attenzione al fenomeno corruttivo, alle sue cause, alle misure di prevenzione, al monitoraggio della conformità degli Stati membri agli standard anticorruzione e all'individuazione delle carenze nelle politiche nazionali.

Sempre in questo contesto, il concetto di corruzione deve essere inteso in senso lato, come comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.

Le situazioni rilevanti sono quindi evidentemente più ampie della fattispecie penalistica disciplinata dagli artt. 318, 319 e 319 ter C.P. e sono tali da comprendere, non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I C.P., ma anche le situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un malfunzionamento (*maladministration*) a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite.



TEATRO DELL'OPERA DI ROMA

4.1 I delitti contro la pubblica amministrazione integrati con quelli previsti dalla legge 190/2012 oggetto di prevenzione

Al fine di individuare i delitti oggetto dell'attività preventiva occorre considerare quanto previsto dagli artt. 318 e ss. del Codice Penale :

- Art. 318 c.p. (Corruzione per un atto d'ufficio) Il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro o altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino a un anno.
- Art. 319 c.p. (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio) Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due a cinque anni. La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 c.p. ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene. La pena è aumentata (art. 319-bis c.p.) se il fatto di cui all'art. 319 c.p. ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.
- Art. 319-ter c.p. (Corruzione in atti giudiziari) Se i fatti indicati negli artt. 318 e 319 c.p. sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da tre a otto anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni.
- Art. 319-quater (Induzione indebita a dare o promettere utilità): Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.
- Art. 320 c.p. (Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) Le disposizioni dell'art. 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio; quelle di cui all'art. 318 c.p. si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo .
- Art. 321 c.p. (Pene per il corruttore) Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'art. 319, nell'art. 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'art. 320 c.p. in relazione alle suddette ipotesi degli artt. 318 e 319 c.p., si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.
- Art. 322 c.p. (Istigazione alla corruzione) Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'art. 318 c.p., ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del



TEATRO DELL'OPERA DI ROMA

suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'art. 319 c.p., ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'art. 318 c.p. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'art. 319 c.p.

• Art. 322-bis c.p. (Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri) : Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322 c.p., terzo e quarto comma, si applicano anche:

1. ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
2. ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
3. alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
4. ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
5. a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio. Le disposizioni degli articoli 321 e 322 c.p., primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso;
6. alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
7. a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali. Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

• Art. 2635 del Codice Civile (Corruzione tra privati) : Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani



TEATRO DELL'OPERA DI ROMA

o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell' articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

Diversi dalla corruzione sono i reati di:

- Concussione (art. 317 c.p.): Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.
- art. 317-bis (Pene Accessorie): La condanna per i reati di cui agli artt. 314, 317, 319 e 319-ter importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Nondimeno, se per circostanze attenuanti viene inflitta la reclusione per un tempo inferiore a tre anni, la condanna importa l'interdizione temporanea.
- Art. 32-quinquies (Casi nei quali alla condanna consegue l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego): Salvo quanto previsto dagli articoli 29 e 31, la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni per i delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 317,318,319, 319-ter, 319- quater, primo comma, e 320 importa altresì l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego nei confronti del dipendente di amministrazioni od enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica.
- Art. 346-bis (Traffico di Influenze Illecite) : Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319-ter, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, è punito con la reclusione da uno a tre anni. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale. [La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio. Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie. Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita
- Art. 323 (Abuso d'ufficio): Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno carattere di rilevante gravità.
- Art. 328 (Rifiuto od omissione di atti d'ufficio) : Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni. Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a 1032.00 euro.



TEATRO DELL'OPERA DI ROMA

• Art. 25 del D. Lvo 231/2001 s.m.i. (Concussione e corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità):

In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321 e 322, commi 1 e 3, del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

5 - FONDAZIONE TEATRO DELL'OPERA DI ROMA CAPITALE

La FONDAZIONE TEATRO DELL'OPERA DI ROMA CAPITALE si propone di diffondere l'arte musicale, la formazione e valorizzazione professionale dei quadri artistici e tecnici, nonché l'educazione musicale della collettività.

Per il perseguimento delle proprie finalità la Fondazione:

- provvede direttamente alla gestione dei teatri e dei locali occorrenti per lo svolgimento dell'attività di istituto ad essa affidati dal Comune o da altri soggetti e ne conserva e valorizza il patrimonio storico-culturale ;
- realizza in Italia ed all'estero spettacoli lirici, di balletto-e concerti ;
- promuove la ricerca musicale anche in funzione di promozione sociale e culturale ;
- persegue forme di collaborazione con altre Fondazioni italiane o Teatri stranieri, nonché con altri enti ed istituzioni operanti nel settore musicale ;
- promuove iniziative tendenti alla diffusione della cultura musicale nell'ambito scolastico ed alla formazione dell'arte della danza ;
- svolge, in conformità degli scopi istituzionali, attività commerciali ed accessorie, esercitandole direttamente o per il tramite di società, consorzi o enti ad essa partecipati o licenziatari, con particolare riferimento alla realizzazione di incisioni discografiche e di registrazioni audio/video ed alla diffusione radiotelevisiva della propria attività con mezzi tecnicamente consentiti e riconosciuti.

5.1 – L'Organizzazione della Fondazione

Si richiamano qui, come per integralmente riportati :

- lo Statuto ;
- Il Codice Etico ;
- il Modello Organizzativo ai sensi del D.Lvo n° 231/2001 s.m.i., predisposto e adottato dalla FONDAZIONE in data 30 luglio 2010, come rinnovato dall'aggiornamento adottato in data 27 giugno 2017 ;



TEATRO DELL'OPERA DI ROMA

6 – PROCESSO DI FORMAZIONE DEL P.T.P.C.

- Analisi Preliminare
- Analisi Rischio Aree
- Misure di Contrasto Generali
- Trattamento del Rischio in Attività Sensibili
- Cronoprogramma Triennale di Prevenzione

6.1 – Analisi Preliminare

Una prima fase preliminare di analisi si è resa necessaria per l'individuazione delle aree di rischio "attraverso la verifica sul campo dell'impatto del fenomeno corruttivo sui singoli processi svolti nell'ente" come suggerito dal Piano Nazionale Anticorruzione in corso di validità.

Tenendo conto delle peculiari attività portate avanti dalla Fondazione, dei processi che le caratterizzano e delle informazioni acquisite in ragione degli obblighi derivanti dal D.Lgs 231/2001, si era proceduto innanzitutto all'individuazione dei referenti adatti al coinvolgimento nell'analisi e successivamente nella applicazione delle misure di prevenzione della corruzione, individuati in Dipendenti, Funzionari, Dirigenti ed Organo di Vigilanza della Fondazione.

Avvalendosi di quanto previsto dal PNA e dalla l. n. 190/2012 riguardo la individuazione delle comuni aree di rischio, si era provveduto a definire un quadro generale dei processi della Fondazione:

1. Gestione del Personale
2. Affidamento lavori, servizi e forniture
3. Provvedimenti ed atti con effetto economico diretto ed immediato per la Fondazione
4. Amministrazione e controllo, Bilancio, gestione dei flussi informativi

6.2 – Analisi Rischio Aree

In una seconda fase si è passati alla analisi puntuale dei processi individuati sulla base delle documentazioni interne disponibili, delle rilevazioni precedentemente effettuate in ragione della stesura del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/01 e delle considerazioni rese dai soggetti coinvolti.

Riportando nei suddetti processi fattispecie e modalità di reato ipotizzabili, si è tentato di individuare i rischi ai quali la Fondazione, considerandosi maggiormente esposta, dovrà far fronte proponendo nuove misure di contrasto od implementandone il grado esistente.

Questa analisi ha voluto seguire i criteri e unità di misura proposti nel citato Piano Nazionale Anticorruzione:

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO	
INDICE DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
<u>Discrezionalità</u>	<u>Impatto organizzativo</u>
Il Processo è discrezionale?	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi
No, è del tutto vincolato 1	
E' parzialmente vincolato da leggi a atti amministrativi 2	



TEATRO DELL'OPERA DI ROMA

<p>E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3</p> <p>E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi 4</p> <p>E' altamente discrezionale 5</p>	<p>nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</p> <p>Fino a circa il 20% 1</p> <p>Fino a circa il 40% 2</p> <p>Fino a circa il 60% 3</p> <p>Fino a circa l'80% 4</p> <p>Fino a circa il 100% 5</p>
<p>Rilevanza esterna Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</p> <p>No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2</p> <p>Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento 5</p>	<p>Impatto economico Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</p> <p>No 1</p> <p>Sì 5</p>
<p>Complessità del processo Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</p> <p>No, il processo coinvolge una sola p.a. 1</p> <p>Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3</p> <p>Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5</p>	<p>Impatto reputazionale Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</p> <p>No 0</p> <p>Non ne abbiamo memoria 1</p> <p>Sì, sulla stampa locale 2</p> <p>Sì, sulla stampa nazionale 3</p> <p>Sì, sulla stampa locale e nazionale 4</p> <p>Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale 5</p>
<p>Valore economico Qual è l'impatto economico del processo? Ha rilevanza esclusivamente interna 1</p> <p>Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti) 3</p> <p>Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto) 5</p>	<p>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</p> <p>A livello di addetto 1</p> <p>A livello di collaboratore o funzionario 2</p> <p>A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3</p> <p>A livello di dirigente di ufficio generale 4</p> <p>A livello di capo dipartimento/segretario generale 5</p>
<p>Frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?</p> <p>No 1</p> <p>Sì 5</p>	
<p>Controlli Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</p> <p>Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1</p> <p>Sì, è molto efficace 2</p> <p>Sì, per una percentuale approssimativa del 50% 3</p> <p>Sì, ma in minima parte 4</p> <p>No, il rischio rimane indifferente 5</p>	

<p>VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITÀ 0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile</p>
<p>VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO 0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore</p>
<p>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = Valore frequenza x valore impatto</p>



TEATRO DELL'OPERA DI ROMA

Al fine di assicurare omogeneità di criteri, si forniscono alcune precisazioni sulle modalità da seguire nelle operazioni di valutazione del rischio:

- Il valore della Probabilità va determinato, per ciascun processo, calcolando la media aritmetica dei valori individuati in ciascuna delle righe della colonna "indici di valutazione delle probabilità";
- Il valore dell'Impatto va determinato, per ciascun processo, calcolando la media aritmetica dei valori individuati in ciascuna delle righe della colonna "Indici di valutazione dell'impatto"

Il livello di rischio, che è determinato dal prodotto delle due medie, potrà essere al massimo = 25.

La valutazione complessiva del rischio (C.D. LIVELLO DI RISCHIO) si ricava moltiplicando il valore delle probabilità (media aritmetica dei punteggi) con il valore dell'impatto (media aritmetica dei punteggi).

In questo modo si ottiene il Livello di rischio espresso in termini di Quantità di rischio.

Per la classificazione del rischio, si fa riferimento alla seguente tabella:

Intervalli valore del livello del rischio	Classificazione del rischio
0	Nulla
Maggiore di 0 e minore o uguale a 5	Scarso
Maggiore di 5 e minore o uguale a 10	Moderato
Maggiore di 10 e minore o uguale a 15	Rilevante
Maggiore di 15 e minore o uguale a 20	Elevato
Maggiore di 20	Critico

Nel sistema valutativo si è inteso riportare la consistenza dei controlli in esecuzione e l'efficacia da questi garantita nella diminuzione del tasso di rischio.

Tale rischio globale viene, nella tabella di seguito, specificatamente suddiviso tra le differenti articolazioni della struttura organizzativa dell'Ente, in ragione della peculiarità dei processi in esse sviluppati. Applicato dunque il valore parametrico determinato dalle misure di prevenzione previste dal presente Piano, risulta determinato il valore di rischio residuo al quale la Fondazione si ritiene soggetta.

MACROCATEGORIA A

Macro area a rischio corruzione		A – Direzione Di Produzione
Processo a rischio corruzione		A1 - Organizzazione e gestione delle opere teatrali / musicali
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	4
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	3
Media indici di valutazione della probabilità		2. 5
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo (UO)	1
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media indici di valutazione dell'impatto		1. 2



TEATRO DELL'OPERA DI ROMA

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	3
-------------------------------------	---

MACROCATEGORIA B

Macro area a rischio corruzione	B – Direzione Artistica – Direzione del Ballo
Processo a rischio corruzione	B1 - Organizzazione e gestione delle opere teatrali / musicali

Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	5
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	3
Media indici di valutazione della probabilità		2.7
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo (UO)	2
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media indici di valutazione dell'impatto		1.5

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	4
-------------------------------------	---

Macro area a rischio corruzione	B – Direzione Artistica – Direzione del Ballo
Processo a rischio corruzione	B2 - Programmazione e gestione delle collaborazioni artistiche

Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	1
	Valore economico	5
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	2
Media indici di valutazione della probabilità		2.6
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo (UO)	2
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media indici di valutazione dell'impatto		1.5

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	4.1
-------------------------------------	-----

MACROCATEGORIA C

Macro area a rischio corruzione	C – Direzione Allestimenti Scenici
Processo a rischio corruzione	C1 - Gestione Patrimonio Artistico e Servizi Generali



TEATRO DELL'OPERA DI ROMA

Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	1
	Valore economico	3
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	2
Media indici di valutazione della probabilità		2.3
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo (UO)	2
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media indici di valutazione dell'impatto		1.5

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	3.75
-------------------------------------	------

MACROCATEGORIA C

Macro area a rischio corruzione	C – Direzione Allestimenti Scenici
Processo a rischio corruzione	C2 - Approvvigionamento di Beni e Servizi

Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	5
	Frazionabilità del processo	4
	Controlli	1
Media indici di valutazione della probabilità		2.5
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo (UO)	2
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media indici di valutazione dell'impatto		1.5

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	4
-------------------------------------	---

MACROCATEGORIA D

Macro area a rischio corruzione	D – Archivio Storico Audiovisuale
Processo a rischio corruzione	D1 - Catalogazione/Conservazione delle opere dell'archivio storico

Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	4
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	5
	Frazionabilità del processo	5



TEATRO DELL'OPERA DI ROMA

	Controlli	3
Media indici di valutazione della probabilità		3.3
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo (UO)	2
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media indici di valutazione dell'impatto		1.5

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	4.95
-------------------------------------	------

MACROCATEGORIA D

Macro area a rischio corruzione	D – Archivio Storico Audiovisuale
Processo a rischio corruzione	D1 - Catalogazione/Conservazione delle opere dell'archivio storico

Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	4
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	5
	Frazionabilità del processo	5
	Controlli	3
Media indici di valutazione della probabilità		3.3
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo (UO)	2
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media indici di valutazione dell'impatto		1.5

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	4.9
-------------------------------------	-----

MACROCATEGORIA E

Macro area a rischio corruzione	E – Gestione del Personale
Processo a rischio corruzione	E1 – Reclutamento del Personale

Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	4
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	5
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	2
Media indici di valutazione della probabilità		2.5
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo (UO)	2
	Impatto economico	1



TEATRO DELL'OPERA DI ROMA

	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media indici di valutazione dell'impatto		1.2

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	3
-------------------------------------	---

MACROCATEGORIA E

Macro area a rischio corruzione	E – Gestione del Personale
Processo a rischio corruzione	E2 – Gestione orari e verifica presenze

Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	3
Media indici di valutazione della probabilità		1.6
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo (UO)	2
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media indici di valutazione dell'impatto		1.2

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	1.9
-------------------------------------	-----

MACROCATEGORIA E

Macro area a rischio corruzione	E – Gestione del Personale
Processo a rischio corruzione	E3 – Esercizio Potere Disciplinare

Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	2
Media indici di valutazione della probabilità		1.5
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo (UO)	2
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4
Media indici di valutazione dell'impatto		1.5

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	2.2
-------------------------------------	-----



TEATRO DELL'OPERA DI ROMA

MACROCATEGORIA E

Macro area a rischio corruzione	E – Gestione del Personale
Processo a rischio corruzione	E4 – Rilascio autorizzazioni per permessi/incarichi esterni

Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	5
	Rilevanza esterna	3
	Complessità del processo	1
	Valore economico	2
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	4
Media indici di valutazione della probabilità		2,6
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo (UO)	2
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media indici di valutazione dell'impatto		1,2

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	3.8
-------------------------------------	-----

MACROCATEGORIA E

Macro area a rischio corruzione	E – Gestione del Personale
Processo a rischio corruzione	E5 – Conferimento incarichi e contratti di lavoro autonomo

Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	5
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	5
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	3
Media indici di valutazione della probabilità		2.8
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo (UO)	2
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media indici di valutazione dell'impatto		1.5

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	4.2
-------------------------------------	-----

MACROCATEGORIA F

Macro area a rischio corruzione	F – Direzione Amministrativa
Processo a rischio corruzione	F1 – Acquisto Beni e Servizi

Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	1



TEATRO DELL'OPERA DI ROMA

	Valore economico	5
	Frazionabilità del processo	3
	Controlli	2
Media indici di valutazione della probabilità		3
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo (UO)	2
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media indici di valutazione dell'impatto		1.5

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	4.5
-------------------------------------	-----

MACROCATEGORIA F

Macro area a rischio corruzione	F – Direzione Amministrativa
Processo a rischio corruzione	F2 – Vigilanza sull'esecuzione dei contratti

Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	5
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	5
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	3
Media indici di valutazione della probabilità		2.8
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo (UO)	2
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media indici di valutazione dell'impatto		1.5

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	4.2
-------------------------------------	-----

6.3. – Misure di contrasto generali

In attesa del puntuale esame delle aree da parte dei responsabili e delle conseguenti misure specifiche ponderate in considerazione degli esiti e delle valutazioni dei funzionari, il presente Piano prevede interventi di carattere organizzativo, atti a prevenire condotte afferenti la corruzione ed la illegalità, da applicarsi alle attività individuate come a rischio. Questi interventi riguardano tra l'altro:

- a) lo svolgimento delle attività a rischio da parte di personale selezionato e formato ;
- b) definizione di procedure che consentono di monitorare i rapporti intercorrenti tra l'Amministrazione e soggetti terzi che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali rapporti



TEATRO DELL'OPERA DI ROMA

di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dipendenti dell'amministrazione ;

c) individuazione di obblighi di trasparenza, ulteriori e specifici rispetto a quelli previsti dalla L. 190/2012.

6.3.1. – Incompatibilità e Conflitto di Interessi

Nel Piano è stata posta particolare attenzione alle soluzioni per prevenire e controllare situazioni di conflitto di interessi o situazioni di corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni di incarichi o consulenze .

In riferimento alle potenziali situazioni di conflitto di interessi, alla luce di quanto stabilito dall'art. 1, comma 41 della legge n.190/2012, nel presente Piano si prevede che il responsabile del procedimento (RUP) e i titolari degli uffici competenti ad adottare pareri, valutazioni tecniche o atti endo-procedimentali debbano astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando tempestivamente ogni situazione di conflitto, anche potenziale, al proprio Dirigente responsabile. Se la situazione di conflitto si ravvisa in capo ai Dirigenti la segnalazione va diretta al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, infine, se il soggetto interessato fosse il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, la segnalazione andrebbe inoltrata all'Organismo di Vigilanza.

Ovviamente la Fondazione, in sede di autorizzazione di incarichi ai propri dipendenti, deve sempre verificare l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi ai sensi dei commi 7 e 9 art. 53 del D.Lgs. 165/2001 s.m.i.

Ancora ai sensi del comma 46 dell'art. 1 della L.190/2012 (che ha introdotto l'art. 35-bis del D.Lgs.n.165/2001) ,la Fondazione fa espresso divieto a coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del Titolo II del libro secondo del codice penale di far parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi o di commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere. V'è divieto, altresì, per costoro di essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati. La Fondazione considera nulli gli atti ed i contratti posti in essere in violazione delle suddette limitazioni. A carico dei componenti di organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli sono applicate le sanzioni specificate all'art.18 del citato decreto.

In ultimo, inottemperanza delle previsioni dell'art. 21 del d.lgs. 39/2013, precisato che ai fini dell'applicazione dell'art. 53, co. 16-ter, del d.lgs. 165/2001, in tema di cd. "incompatibilità successiva" (*pantouflage*), sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi considerati nel medesimo decreto, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico e l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo, la Fondazione riconosce il divieto per i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività dell'amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. La norma sul divieto di pantouflage prevede inoltre specifiche conseguenze sanzionatorie, quali la nullità del contratto concluso e dell'incarico conferito in violazione del predetto divieto; inoltre, ai soggetti privati che



TEATRO DELL'OPERA DI ROMA

hanno conferito l'incarico è preclusa la possibilità di contrattare con le pubbliche amministrazioni nei tre anni successivi, con contestuale obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati ad essi riferiti.

Pertanto viene ribadito nel Piano il dovere sancito per legge che il dipendente, contestualmente all'accettazione di qualsiasi incarico tra quelli sopra individuati, sottoscriva una dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 del DPR n. 445/2000 in cui attesti l'assenza di motivi di incompatibilità, inconfiribilità dell'incarico ovvero conflitto di interessi ai sensi delle disposizioni sopra richiamate.

6.3.2 - Formazione Del Personale

In esecuzione di quanto previsto nel piano 2019, nel corso dell'anno 2020 la formazione sarà calibrata in base alla tipologia di attività svolta all'interno del servizio definito a rischio corruzione:

- a) Formazione di livello generale per tutto il personale sui temi dell'etica e della legalità, con particolare riferimento ai contenuti del Codice di comportamento dei pubblici dipendenti
- b) Formazione di livello specifico per i dirigenti ed i funzionari responsabili o addetti alle aree a rischio, attraverso adeguati percorsi formativi, individuati e caratterizzati dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, intrapresi presso partner esterni.

I dipendenti che svolgono un'attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di matrice corruttiva parteciperanno ad un programma formativo sulla normativa relativa alla prevenzione e repressione della corruzione e sui principi della Gestione del Rischio.

La Fondazione si avvarrà del contributo di un partner esterno di comprovata affidabilità per lo sviluppo di un piano formativo di durata annuale che porterà i funzionari della Fondazione alla piena consapevolezza del proprio ruolo nel sistema di prevenzione della corruzione. Dopo un iniziale periodo di formazione "interna" dei responsabili (che ha determinato una conoscenza iniziale dei principi riguardanti l'etica, la responsabilizzazione dei dipendenti, i procedimenti amministrativi e il rispetto dei termini di conclusione degli stessi, il codice di comportamento e la sua corretta applicazione, i sistemi informativi gestionali e gli obblighi di pubblicazione sul sito istituzionale che favoriscano la trasparenza e il monitoraggio delle misure previste nel Piano) una formazione di carattere specifico ed approfondito sarà indispensabile alla corretta comprensione da parte dei responsabili o delegati delle tecniche di analisi e gestione del rischio, necessarie all'implementazione della mappatura dei processi nelle aree di competenza.

6.3.3. – Responsabile Della Prevenzione Della Corruzione

In accordo con quanto prescritto nel comma 7 dell'art.1 l. n. 190/2012 "l'organo di indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il responsabile della prevenzione della corruzione", la Fondazione pubblica l'atto di nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione nella relativa sezione per proprio portale "Amministrazione Trasparente".

Viene inoltre previsto il supporto in termini di risorse umane, finanziarie e strumentali adeguate alla dimensione della Fondazione nei limiti dei vincoli di bilancio. Al Responsabile è garantito pieno accesso a tutti gli atti, dati e informazioni della struttura organizzativa, funzionali all'attività di controllo. Il potere sostitutivo nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione è esercitato dal Presidente dell'Organismo di Vigilanza.



TEATRO DELL'OPERA DI ROMA

La mancata risposta alle richieste di contatto e di informativa del Responsabile della Prevenzione da parte dei soggetti obbligati in base alle disposizioni del P.T.P.C, di norma di legge o regolamento, è suscettibile di essere sanzionata disciplinarmente.

6.3.4. – Tutela Del Dipendente Che Effettua Segnalazioni Di Illecito (c.d. Whistleblower)

Ai sensi dell'art. 54 bis del D.Lgs. n.165/2001 introdotto dalla L.190/2012, come integrato dalla Legge 30 novembre 2017, n. 179 “ *Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*”, Il pubblico dipendente che, nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, segnala al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), o denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione. L'adozione di misure ritenute ritorsive, di cui al primo periodo, nei confronti del segnalante è comunicata in ogni caso all'ANAC dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere. L'ANAC informa il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri o gli altri organismi di garanzia o di disciplina per le attività e gli eventuali provvedimenti di competenza.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione vigila affinché le misure di cui al comma 51 dell'art. 1 della legge n. 190/2012 e della legge 30 novembre 2017, n. 179 siano effettive, predisponendo le necessarie forme di tutela, ferme restando le garanzie di veridicità dei fatti, a tutela del denunciato. La segnalazione è possibile all'indirizzo di posta elettronica, consultabile soltanto dal Responsabile :

- RPCT@operaroma.it

Ulteriore misura volta alla garanzia della riservatezza del segnalante è la istituzione di un indirizzo di posta elettronica alternativo, a sola consultazione dell'Organismo di Vigilanza, geneticamente espressione di tutela ed imparzialità :

- odv@operaroma.it

In esecuzione delle recenti novità nella gestione delle segnalazioni di illecito, la Fondazione ha provveduto ad adottare un protocollo informatico che permette la segnalazione anonima e criptata da parte degli interessati. A tal fine, si è previsto di recepire l'applicazione *open source* offerta dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, tramite il portale dei servizi ANAC.

6.3.5. –Patti Di Integrità'

“ Le Pubbliche Amministrazioni e le stazioni appaltanti, in attuazione dell'art. 1 comma 17, della l.n. 190, di regola, predispongono ed utilizzano protocolli o patti d'integrità per l'affidamento di commesse.”

A tal fine, la Fondazione, in qualità di stazione appaltante inserisce negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del patto di integrità, formalizzato nel Codice Etico della Fondazione Teatro dell'Opera di Roma Capitale, dà luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto.



TEATRO DELL'OPERA DI ROMA

6.3.6. - Codice Etico

Tra le misure di prevenzione la Fondazione ha deciso di adottare il proprio Codice Etico e di renderlo ufficialmente parte del proprio sistema di controllo interno. Il Codice Etico rappresenta il “principale mezzo di diffusione della cultura dell’etica all’interno della Fondazione, in quanto indica i principi e i valori ai quali ogni soggetto deve uniformare il proprio comportamento”.

6.3.7.-Azioni Di Sensibilizzazione E Rapporto Con La Societa' Civile

Poiché uno degli obiettivi strategici principali per la prevenzione della corruzione è l’individuazione di fenomeni di *maladministration*, è particolarmente importante il coinvolgimento dell’utenza e l’ascolto della cittadinanza. In questo contesto si collocano le azioni volte a creare un dialogo con l’esterno che possa portare all’emersione di fenomeni corruttivi.

Ciò considerato, la Fondazione ha attivato un canale comunicativo dedicato alla segnalazione che massimizzi la pubblicità e conoscibilità dell’attività di prevenzione e garantisca la privacy del segnalante.

A tutte queste necessità risponde l’attivazione degli indirizzi :

- rpct@operaroma.it
- accesso.civico@operaroma.it

6.3.8. - Rotazione Straordinaria

Conformemente alle indicazioni contenute nell’aggiornamento al PNA 2019-2021, la Fondazione intende prevedere, come misura di carattere successivo al verificarsi di fenomeni corruttivi, la rotazione «*del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva*». Come delineata dalla delibera 215/2019, recante «Linee guida in materia di applicazione della misura della rotazione straordinaria di cui all’art. 16, comma 1, lettera l-quater, del d.lgs. n. 165 del 2001», la misura prevede il precauzionale spostamento ad altro ruolo del dipendente che fosse oggetto di procedimento penale o disciplinare per condotte di natura corruttiva. A tal fine, viene altresì previsto l’obbligo per i dipendenti di comunicare alla Fondazione la sussistenza nei propri confronti di provvedimenti di rinvio a giudizio.

7 – TRATTAMENTO DEL RISCHIO IN “ATTIVITÀ SENSIBILI”

La Fondazione ha previsto principi di comportamento appositamente destinati ai titolari di funzioni ricomprese nelle aree sensibili, già esposti nel Modello ex d.lgs. 231/2001, di seguito brevemente esposti:

- evitare qualsiasi situazione di conflitto di interesse nei confronti della Pubblica Amministrazione, anche a mezzo di rappresentanza di consulenti o soggetti terzi.
- determinare i compensi relativi a rapporti intercorrenti tra la Fondazione e qualsiasi soggetto esterno alla struttura in forma scritta, ponendo contestualmente assoluto divieto di pagamento in contanti o in natura.
- evitare tassativamente l’offerta o accettazione di doni o denaro a/da dipendenti, funzionari o dirigenti della P.A. o loro parenti, con esclusione di utilità o doni di modico valore.



TEATRO DELL'OPERA DI ROMA

- rispettare i principi di trasparenza nell'assunzione di decisioni, specificatamente nel caso abbiano impatto sui terzi, ad opera dei responsabili.
- allinearsi ad una condotta onesta, imparziale, corretta, collaborativa e trasparente da parte di dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo nelle attività di redazione del bilancio.
- sottrarsi a condotte o comportamenti che possano a livello diretto, indiretto o potenziale favorire o configurare i presupposti di fattispecie di reato di corruzione.

Come da raccomandazione dell'aggiornamento 2018 del P.N.A., per la corretta recezione ed applicazione dei principi elencati nel presente Piano, la Fondazione si propone di realizzare il maggior coinvolgimento possibile della struttura organizzativa, attraverso la corretta individuazione dei soggetti che hanno la responsabilità dello svolgimento dei processi di volta in volta considerati. A tal fine il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, per la realizzazione degli scopi di cui al precedente paragrafo, nonché per gli aggiornamenti annuali e le relative incombenze, interagisce con i responsabili delle singole funzioni (a meno di diversa indicazione espressa da parte di questi).

La elencazione puntuale delle attività sensibili riprende il contenuto del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex d.lgs. 231/2001, al quale si rimanda integralmente, approvato dal Consiglio di Indirizzo in data 30 luglio 2010 ed aggiornato con delibera del 27 giugno 2017.

Riguardo le aggiuntive fattispecie di reati contro la Pubblica Amministrazione, come previsti dalla legge 190/2012, si evidenziano le seguenti aree sensibili di rischio:

- gestione delle risorse finanziarie;
- gestione delle collaborazioni a titolo tecnico, artistico o di consulenza;
- selezione ed assunzione del personale;

Rispetto alle aree funzionali maggiormente esposte, risultanti dall'analisi esposta al paragrafo 6.2, in ragione della specifica necessità di prevenzione, si riportano qui di seguito le misure di contenimento del rischio che la Fondazione si è proposta di adottare:

1 - Acquisizione e Progressione del Personale:

- Selezione standard e pubblica del Personale dipendente, coerente con le previsioni legali ed il Contratto nazionale di Categoria: *"Procedura per la selezione del Personale"* dell' 8 gennaio 2016, consultabile sul portale Amministrazione Trasparente della Fondazione.
- Procedura concordata e pubblica per la copertura dei posti vacanti, coerente con le previsioni legali ed il Contratto nazionale di Categoria: *"Accordo Criteri di Copertura posti Vacanti"* del 10 novembre 2015, consultabile sul portale Amministrazione Trasparente della Fondazione.
- Procedura di gestione delle Graduatorie, coerente con le previsioni legali ed il Contratto nazionale di Categoria.
- Procedure disciplinari standardizzate e condivise con le rappresentanze sindacali: *"Accordo Sindacale sui Procedimenti Disciplinari"* del 7 luglio 2015.
- Regolamentazione del diritto di precedenza e delle selezioni pubblicato e condiviso con le rappresentanze dei lavoratori: *"Accordo sulla Disciplina del Diritto di Precedenza e delle Selezioni Annuali"* del 22 Giugno 2016.



TEATRO DELL'OPERA DI ROMA

- Modulo di certificazione dell'assenza di cause di inconferibilità e/o incompatibilità (All.A)

8 - Procedure di gestione di contratti ed appalti:

- Formalizzazione della procedura per l'istituzione e la tenuta dell'Albo dei fornitori, coerentemente con le disposizioni normative vigenti in materia di contratti pubblico : *"Regolamento per l'Istituzione e Gestione dell'Albo Fornitori ai sensi dell'art 36 co.2 DEL D.LGS. 50/2016"* in corso di approvazione.
- Espresa dichiarazione richiesta ai contraenti dell' assenza di motivi di esclusione dalle procedure di affidamento di appalti ex art. 80 del d.lgs. 50/2016.
- Obbligatorietà della clausola di salvaguardia per gli avvisi, i bandi di gara e le lettere di invito ed i contratti di affidamento di lavori, servizi o forniture.
- Obbligatorietà del vincolo al patto di integrità per gli avvisi, i bandi di gara e le lettere di invito ed i contratti di affidamento di lavori, servizi o forniture, a pena di esclusione dalla gara o risoluzione del contratto.
- Obbligatoria accettazione da parte dell'affidatario del patto di integrità e del codice etico della Fondazione;
- Custodia in cassaforte delle offerte di gara ;
- Avvenuta nomina ed accreditamento presso la Anagrafe Competente (AUSA) del funzionario Responsabile Ufficio Gare quale Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA)
- Attivazione della piattaforma Gare Telematiche per la la gestione di bandi e gare d'appalto attraverso l'utilizzo di strumenti informatici/telematici. La piattaforma Gare Telematiche consente alla Pubblica Amministrazione e Aziende di indire e gestire procedure di acquisto informatizzate.

9 - Procedure relative ad acquisti di beni, servizi e forniture:

- Acquisizione di beni, servizi e lavori tramite per mezzo di procedura formalizzata, *"Regolamento per l'acquisto di beni, servizi e lavori"* dell' 11 maggio 2015.
- Accettazione obbligatoria del Codice Etico e del Modello di Organizzazione ex D.Lgs. 231/01 da parte dei fornitori
- Completa Tracciabilità interna delle richieste di acquisto di beni, servizi o forniture
- Procedura standard ed obbligatoria per la richiesta di sfruttamento di beni della Fondazione.
- Obbligatorietà della clausola di salvaguardia per gli avvisi, i bandi e le lettere di invito ed i contratti di affidamento di lavori, servizi o forniture.
- Obbligatorietà del vincolo al patto di integrità per gli avvisi, i bandi e le lettere di invito ed i contratti di affidamento di lavori, servizi o forniture, a pena di esclusione dalla gara o risoluzione del contratto.

Si ribadisce a titolo di norma generale inclusiva l'appartenenza al presente piano del Codice Etico della Fondazione Teatro dell'Opera di Roma Capitale, approvato in data 30 luglio 2010, unitamente all'aggiornamento adottato con delibera del 27 giugno 2017, al quale si rimanda per la regolamentazione dei comportamenti ed obblighi da tenersi nello svolgimento di attività in aree o funzioni a rischio di compimento di reati corruttivi ex d.lgs. 231/2001 e l. n.190/2012.



TEATRO DELL'OPERA DI ROMA

8 - CRONOPROGRAMMA TRIENNALE DI PREVENZIONE

Anno 2020

- Formazione specifica *"in house"* per gli INCARICATI sui temi del Risk Management e della normativa anticorruzione;
- Completa ed esaustiva mappatura delle attività della Fondazione da parte degli INCARICATI ed analisi dei rischi nelle proprie funzioni di competenza, realizzate all'esito del percorso formativo intrapreso.
- Programma formalizzato di incontri tra INCARICATI e RPCT per il monitoraggio e la supervisione delle procedure, i controlli e le misure in atto.
- Consolidamento e strutturazione dei meccanismi informativi per la segnalazione interna di dati o la formulazione di proposte utili alla prevenzione di fenomeni corruttivi (art 1, comma 9, lettera c, l. 190/2012).
- Analisi della normativa interna e valutazione di ulteriori misure o regolamenti utili ai fini preventivi.

Anno 2021

- Valutazione da parte del Responsabile della Prevenzione della Corruzione dell'effettività dei risultati prodotti dal ciclo di formazione e sviluppo delle capacità di risk-management a beneficio degli INCARICATI ;
- Implementazione del Modello di Prevenzione della Corruzione sulla base delle mappature sviluppate da parte degli INCARICATI ;
- Aggiornamento degli obiettivi e dei contenuti dei programmi di formazione sulla base dei risultati raggiunti nell'anno 2020;
- Analisi della normativa interna e valutazione di ulteriori misure o regolamenti utili ai fini preventivi.
- Programma formalizzato di incontri tra INCARICATI e RPCT per il monitoraggio e la supervisione delle procedure, i controlli e le misure in atto.

Anno 2022

- Redazione del Piano di Prevenzione della Corruzione per il triennio 2022-2024, realizzato sulla base delle risultanze del primo ciclo di attività di RISK Management (valutazione - misure - monitoraggio) eseguite dagli INCARICATI.
- Aggiornamento dei contenuti della formazione per gli INCARICATI che prenda in considerazione l'analisi del contesto esterno nella gestione del rischio.
- Ampliamento dell'orizzonte analizzato dagli INCARICATI allo scopo di sviluppare l'analisi del contesto esterno, al fine di comprendere meglio come le dinamiche di contesto possono incidere sulla esposizione della Fondazione al rischio corruttivo;
- Analisi della normativa interna e valutazione di ulteriori misure o regolamenti utili ai fini preventivi.



TEATRO DELL'OPERA DI ROMA

- Programma formalizzato di incontri tra INCARICATI e RPCT per il monitoraggio e la supervisione delle procedure, i controlli e le misure in atto.

9 - MISURE IN MATERIA DI TRASPARENZA

Il rispetto degli obblighi di Trasparenza assume un rilievo centrale nel contrasto e nella prevenzione di fenomeni corruttivi in attuazione delle linee programmatiche originariamente indicate dalla normativa internazionale, in particolare nella Convenzione Onu sulla corruzione del 2003, poi recepita con la legge n. 116 del 2009, dalla Legge n. 190 del 2012 e da ultimo dal D.Lvo 33/2013.

La Fondazione, riprendendo il disposto dell'art. 11 del D.Lvo n° 150/2009, definisce lo standard auspicabile di trasparenza come "accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità. Essa costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera m, della Costituzione".

In applicazione delle suddette linee di indirizzo, la Fondazione intende prevedere nel presente Piano misure in materia di Trasparenza assimilabili per contenuto formale e sostanziale ad un parallelo Piano triennale per la trasparenza e l'integrità.

9.1 – Linee Generali

Al fine di strutturare un efficace sistema di pubblicità (c.d. "accesso civico") destinato ai tutti i portatori di interesse, la Fondazione pubblica sul proprio portale web un complesso informativo che ne facilita la comprensione e valutazione dei processi organizzativi e funzionali.

Oltre al materiale in obbligo di pubblicazione secondo la normativa vigente, si considera utile ai fini preventivi e di trasparenza la pubblicazione volontaria di ulteriori documenti ed informazioni che saranno di seguito esposti.

A tale scopo la Fondazione intende dare piena attuazione a quanto disposto della normativa in materia prodotta dalla Autorità Nazionale Anti Corruzione (si veda determinazione n. 1309 del 28/12/2016, delibera n. 1310 del 2016).

- Responsabile della Trasparenza

Un ruolo centrale per la realizzazione degli obiettivi esposti viene a ricoprire il Responsabile della Trasparenza ed Integrità identificato, secondo legge, nel Responsabile della Prevenzione della Corruzione, deputato alla formazione, adozione, attuazione del Programma triennale per la Trasparenza.

9.2. - Misure Specifiche

- Amministrazione Trasparente



TEATRO DELL'OPERA DI ROMA

La Fondazione sostiene l'orientamento della Pubblica Amministrazione volto alla piena trasparenza dei propri processi decisionali.

In quest'ottica tra le misure specifiche in attuazione è previsto il riporto nella sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" di tabelle analitiche e riepilogative dei dati descrittivi delle attività, dei soggetti responsabili e degli adempimenti di pubblicazione on line in capo alla Fondazione. In una prima fase, alla luce della ristrettezza della pianta organica dell'ente, è stato lo stesso Responsabile della Trasparenza ad essere responsabile della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

In questa seconda fase, alla luce della struttura ormai consolidata dell'impianto di dati ed informazioni in obbligo di pubblicazione, nonché della acquisita confidenza delle funzioni interessate da obblighi di pubblicazione, il RPCT ha potuto investire gli stessi Funzionari della responsabilità di trasmettere i dati di propria competenza al fine di provvedere alla pubblicazione (All.B)

Gli obblighi di pubblicazione sono parametrati tenendo conto :

- Determinazione n. 1309 del 28/12/2016, recante " *Linee Guida Recanti Indicazioni Operative Ai Fini Della Definizione Delle Esclusioni E Dei Limiti All'accesso Civico Di Cui All'art. 5 Co. 2 Del D.Lgs. 33/2013*";
- Delibera n. 1310 del 2016, recante " *Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016.*";
- Determinazione n. 1134 del 8/11/2017 " *Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici* " ;
- della Determinazione n. 8 del 17/06 2015 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale serie generale n. 152 del 3 luglio 2015) ;«*Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici*»
- delle indicazioni riportate nelle "Linee guida per i siti web della PA"
- della tipologia delle attività e dell'assetto organizzativo della FONDAZIONE;
- delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, comprensive delle delibere dell'Autorità garante e, in particolare, di quanto previsto nelle "Linee guida in materia di trattamento di dati personali effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e di diffusione sul web di atti e documenti"

In osservazione dei succitati obblighi normativi, la Fondazione ha ormai raggiunto la piena trasparenza rispetto ai propri dati ed informazioni in obbligo di pubblicazione. Rimane obiettivo primario di questa Amministrazione l'aggiornamento regolare e tempestivo delle sezioni del portale Amministrazione Trasparente, a tal fine si ribadisce che, come previsto all'art.1, comma 14, l. n. 190 , " *La violazione delle misure previste dal Piano costituisce illecito disciplinare* " .

- **Accesso Civico**

L'Accesso civico (semplice o generalizzato) consente a chiunque di accedere a dati, documenti e informazioni delle pubbliche amministrazioni senza necessità di dimostrare un interesse legittimo (Art. 5,



TEATRO DELL'OPERA DI ROMA

D.Lgs. 33/2013). L'Accesso civico semplice consente a chiunque di richiedere documenti, dati o informazioni che le amministrazioni hanno l'obbligo di pubblicare (art.5, c. 1). L'Accesso civico generalizzato (o accesso FOIA) consente a chiunque di richiedere documenti, dati o informazioni ulteriori rispetto a quelli che le amministrazioni sono obbligate a pubblicare (art. 5, c. 2).

Per inviare una richiesta di Accesso civico semplice o generalizzato, relativamente a documenti, dati o informazioni detenuti dalla Fondazione, è disponibile l'indirizzo internet di riferimento:

Accesso.Civico@operaroma.it

- Posta Elettronica Certificata

La Fondazione in ottemperanza alla normativa in vigore ha attivato la casella di Posta Elettronica Certificata il cui indirizzo è : sovrintendenza.operaroma@pec.it

9.3-Programma Triennale per la Trasparenza ed Integrità

Anno 2020

- Pubblicazione dei dati secondo protocollo allegato, con espressa indicazione delle funzioni responsabili della pubblicazione e delle relative scadenze periodiche;
- Revisione ed aggiornamento dei dati pubblicati con il contributo delle principali funzioni dell'organizzazione Amministrativa, nei modi e nei tempi stabiliti dalle Linee Guida ANAC di riferimento ;
- Rivalutazione del sistema di monitoraggio dei soggetti deputati alla raccolta, redazione e pubblicazione dei documenti sui livelli di trasparenza e performance, anche attraverso il coinvolgimento del' Organismo di Vigilanza.

ANNO 2021

- Revisione del protocollo per la pubblicazione dei dati con espressa indicazione delle funzioni responsabili della pubblicazione e delle relative scadenze periodiche;
- Verifica che i soggetti partecipanti alla formazione ed all'attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, abbiano interpretato in modo corretto il ruolo e le attività;
- Valutazione della esiti del programma sulla base dei dati raccolti;
- Eventuale adeguamento del Programma sulla base dei contributi dei singoli uffici.

ANNO 2022

- Valutazione finale dei dati a medio termine sugli esiti delle misure previste dal presente piano;
- Affinamento sulla base dei dati riscossi delle procedure per la trasparenza previste dal presente Piano;
- Predisposizione del nuovo Programma triennale sulla base dei contributi dei singoli uffici.




TEATRO DELL'OPERA DI ROMA

Roma , 30 gennaio 2020

Per approvazione,

Il Sovrintendente

Carlo Fuortes



All.A) Dichiarazione Sostitutiva assenza di cause di inconferibilità e/o incompatibilità

Il/La sottoscritto/a _____, nato/a a _____ (____)
il _____ codice fiscale _____
merito al conferimento dell'incarico di _____,
dalla data del _____ alla data del _____,

consapevole delle sanzioni penali stabilite dalla legge per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni (art. 76, D.P.R., n. 445/2000),

DICHIARA

ai sensi dell'articolo 15 comma 1, d.lgs. 33/2013 :

- di non svolgere incarichi né di avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione;
- di svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione e/o lo svolgimento di attività professionali come da tabella di seguito riportata:

Cariche/incarichi/attività professionali	Ente/Società

che i compensi relativi al presente rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili, ammontano a :

Fisso : € _____,	Variabile : € _____, per _____ € _____, per _____
------------------	--

DICHIARA INOLTRE

ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 39/2013 (assenza di cause di inconferibilità e/o incompatibilità) :

- che a proprio carico non sussistono cause di inconferibilità e/o incompatibilità, ai sensi del D.Lgs. dell'8 aprile 2013 n. 39 in relazione all'incarico conferito.

Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente le eventuali cause di sopravvenuta incompatibilità e a presentare annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità, consapevole di quanto disposto dall'art. 20, co. 5, del D.Lgs. n. 39/2013 nell'ipotesi di accertata dichiarazione mendace.

Il/La sottoscritto/a, con la sottoscrizione del presente documento dichiara di essere informato/a che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 20 del D.Lgs. n. 39/2013 e s.m.i., i dati contenuti nella presente dichiarazione verranno pubblicati sul sito web della Fondazione Teatro dell'Opera di Roma Capitale e di autorizzare espressamente il trattamento dei propri dati personali nel rispetto di quanto disposto in materia dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.

CV Allegato

____/____/____

Firma

